

Registro Generale n. 12 Del 13/03/2024

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare, istituzione divieto di sosta permanente con facoltà di rimozione autocarri sul lato nord di via Miravalle loc. Marcellise.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale modulare il traffico veicolare del centro urbano;

CONSIDERATO che sono pervenute a questa Amministrazione diverse segnalazioni riguardanti i veicoli che parcheggiano in via Miravalle e via Campofiore creando ostacolo per la circolazione dei veicoli dei cittadini ivi residenti;

TENUTO CONTO le conseguenti valutazioni al riguardo dell'Amministrazione Comunale e dell'Assessore alla viabilità;

AVUTE PRESENTI le esigenze del traffico e le caratteristiche geometrico-strutturali della strada in oggetto;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, 42 e 188 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive loro modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del T.U.E.L.;

VISTI gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

VISTA la competenza all'adozione di cui al Decreto Sindacale n. 24312 del 28.12.2023;

ORDINA

in via Miravalle e via Campofiore l'istituzione del divieto di sosta permanente (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) autocarri con facoltà di rimozione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia

nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, "Nuovo codice della strada", è altresì ammissibile ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni con le formalità stabilite nel relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- Ai Messi comunali (per l'affissione all'Albo Pretorio);
- Al Responsabile del Settore Ecologia, Viabilità e Manutenzioni;
- Al Comando di Polizia Locale Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo;
- All'Assessore alla viabilità.

Il contenuto della presente ordinanza va pubblicato in "Amministrazione trasparente".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 13/03/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
POLIZIA LOCALE
Castrese Coppola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Coppola Castrese

CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S

DATA FIRMA: 13/03/2024 11:36:32

IMPRONTA: 31626330393866326462363333303166653838613037616465373833323939366639653434366432